**Ipotesi clausole contrattuali su verifica patente (art. 90 co. 9 lett. b-bis TUSL) nel contratto tra committente e appaltatore di lavori privati**

|  |
| --- |
| ART. …  OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE |

Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

…

* gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell’Allegato XVII[[1]](#footnote-1) e la verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, compresi i lavoratori autonomi.

|  |
| --- |
| ART. …  OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE |

L’Appaltatore dichiara di aver consegnato al Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tra cui il Durc, e per la verifica del possesso della patente a crediti o *[formulazione alternativa]* dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto l’Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i, nonché la verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

1. Documenti da esibire ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale: Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/08 e s.m.i., documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81/08 e s.m.i..

   Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i., la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII del D. lgs. 81/08 e s.m.i.. [↑](#footnote-ref-1)